

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino - **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Maurizio Lascioli - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 11.4.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAMONTE ORESTE (all'epoca dei fatti e attualmente Presidente e legale rappresentante della Società AS Giana Erminio Srl). SOCIETÀ AS GIANA ERMINIO SRL - (nota n. 7969/386 pf18-19 GC/GP/ma del 1.2.2019).

Il deferimento

La Procura Federale in data 1° febbraio 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Oreste Bamonte, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Giana Erminio Srl di calcio femminile, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS – FIGC in relazione alla inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera e), Titolo III dei Criteri Sportivi e Organizzativi del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con CU n. 113/A del 3 febbraio 2017, a motivo del mancato tesseramento, all'interno del settore giovanile di detta Società, di almeno venti calciatrici Under 12 e, nel contempo, di non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previsto nel medesimo punto 1), lettera e) di tale Sistema.

Ha altresì deferito la Società AS Giana Erminio Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS – FIGC per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Il deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC, datata 19.10.2018, che aveva portato a conoscenza della Procura Federale la violazione commessa dalla Società e per essa dal suo rappresentante legale, di inosservanza dell'impegno relativo allo sviluppo e promozione del calcio femminile, assunto, per l'appunto, con apposita dichiarazione della Società in sede di rilascio della Licenza nazionale 2017/2018.

La memoria difensiva

Il sig. Oreste Bamonte, in proprio e nella qualità, ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 27 marzo 2019, a mezzo della quale ha chiesto il proscioglimento.

Ha dedotto che la Società, nonostante l'impegno profuso, non aveva potuto provvedere al richiesto tesseramento in quanto il proprio Comune di residenza alla data del 31 agosto 2018 non aveva tra la popolazione residente un numero di ragazzine da poter tesserare e che non vi erano altre soluzioni da adottare; ha aggiunto che, in ogni caso, non vi era neppure la possibilità di disporre di una struttura adeguata al tesseramento delle calciatrici ed al loro avvio alla pratica sportiva, né di avere un personale tecnico in grado di relazionarsi con le giovanissime calciatrici, né, infine, di essere in grado di avviare uno strutturato piano di avvio alla pratica calcistica attraverso la partecipazione a qualche manifestazione agonistica.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati), la quale ha illustrato i termini del deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con le sanzioni della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del sig. Oreste Bamonte e dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila) a carico della Società AS Giana Erminio Srl.

I deferiti non sono comparsi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

La Società, per sua stessa ammissione, non ha rispettato l'obbligo assunto di tesserare all'interno del proprio settore giovanile almeno 20 calciatrici Under 12; detta Società inoltre non ha adottato alcuna delle soluzioni alternative a detto tesseramento, che il Titolo III dei Criteri Sportivi ed Organizzativi le offriva; si trattava, infatti, di acquisire il titolo sportivo, ovvero partecipazioni di controllo, di una società di calcio femminile affiliata alla FIGC partecipante ai Campionati di Serie A o B o C; oppure di concludere accordi di licenza per l'utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi validi per la stagione sportiva 2017/2018, con società di calcio femminile affiliata FIGC partecipante ai Campionati suddetti, con sede nella stessa provincia; oppure ancora ed infine, di concludere accordi di collaborazione, validi per la stagione sportiva 2017/2018, con uno o più gruppi sportivi scolastici affiliati FIGC con sede nella stessa provincia in possesso del tesseramento di almeno 20 calciatrici Under 12.

Come questo Tribunale ha affermato nella soluzione di casi simili (cfr. decisione n. 84 CU 35/TFN - 23.01.2018), il Sistema delle Licenze Nazionali (nell'odierno deferimento riferito al calcio femminile ss. 2017-2018) ha natura cogente ed i suoi contenuti non possono essere interpretati in maniera difforme dal testo letterale; peraltro, la Società Giana Erminio Srl aveva sottoscritto l'obbligo di tesseramento di che trattasi, in un momento in cui la situazione anagrafica del Comune di Gorgonzola, di residenza della Società, non poteva essere difforme da quella esposta nella memoria difensiva, per cui l'inadempimento, oggetto del deferimento, appare di tutta evidenza; aggiungasi che non risulta che la Società abbia espletato (o tentato di espletare) una o più soluzioni alternative prospettate dalla norma.

Si è così concretizzata un'ipotesi di illecito disciplinare, voluta dal medesimo Titolo III dei Criteri sportivi-organizzativi, che, anche in relazione all'art. 1 bis comma 1 CGS-FIGC, va sanzionata per la Società nella sanzione minima edittale dell'ammenda di € 20.000,00 (in caso di ottenimento

della Licenza Nazionale, ma con l'inosservanza degli impegni assunti) e per il suo legale rappresentante sig. Oreste Bamonte in misura pari al chiesto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Oreste Bamonte, nella qualità come in atti, la inibizione di gg. 30 (trenta) e per la Società Giana Erminio Srl l'ammenda di € 20.000,00 (ventimila).

(183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 8441/24 pf18-19 GP/AS/blp dell'11.2.2019).

Il deferimento

Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 24pf18-19, avente ad oggetto: "Notizie stampa *in ordine ad un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in relazione a presunte violazioni in materia gestionale ed economica poste in essere dalla Società FC Bari 1908 Spa*";

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 28/12/2018;

Vista la memoria trasmessa alla Procura Federale in data 18.1.2019 nell'interesse del sig. Cosmo Giancaspro e della FC Bari 1908 Spa, all'esito della notifica agli stessi della comunicazione di conclusione delle indagini;

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti documenti e, in particolare:

- atti e documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Bari relativi al procedimento penale iscritto al n. 10259/2016 R.G.N.R.;

Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:

- dai verbali di interrogatorio dinanzi all'A.G.O. di sei dipendenti, tra impiegati e funzionari, della Banca presso la quale la FC Bari 1908 Spa aveva in essere il conto dedicato ai pagamenti degli emolumenti spettanti ai tesserati, dei contributi previdenziali e delle imposte e ritenute, emerge che il sig. Cosmo Antonio Giancaspro, all'epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore della FC Bari 1908 Spa, poneva in essere un'attività prolungata di richieste costanti e pressanti al fine di ottenere il pagamento di quattro modelli F24, per un importo complessivo di € 1.146.986,37, in assenza di fondi;

- dai medesimi verbali, in particolare, emerge che la società FC Bari 1908 Spa nei giorni 16.3.2018 e 19.3.2018 inseriva nel sistema online della banca le deleghe di pagamento dei citati modelli F24 e che le stesse non venivano evase dall'Istituto di credito per assenza di fondi;

- nei giorni seguenti, poi, il sig. Cosmo Antonio Giancaspro contattava funzionari ed impiegati della Banca inducendo gli stessi, facendosi presentare ed accompagnare da imprenditore che era cliente importante e socio dell'Istituto di Credito, a far sì che in data 6.4.2018 i quattro modelli F24 venissero pagati, sempre in assenza di fondi sul conto corrente intestato alla

società; la Banca, in particolare, poneva in essere una procedura di pagamento in favore degli enti beneficiari in virtù della quale la valuta di pagamento risultava essere quella del 16.3.2018, scadenza per il corretto adempimento per l'ordinamento settoriale sportivo, e che l'effettuazione dell'operazione in data 6.4.2018 dipendeva da responsabilità dell'Istituto di credito, addirittura con addebito di sanzione nei confronti dello stesso;

- ottenuto il pagamento dei modelli F24 secondo le modalità appena descritte con valuta 16.3.2018, inoltre, sempre con il costante intervento dell'imprenditore cliente e socio dell'Istituto di Credito, il sig. Cosmo Antonio Giancaspro chiedeva ripetutamente ai funzionari dell'Istituto di credito, fino ad ottenerla, una dichiarazione dalla quale risultasse che il pagamento dei modelli F24 non avesse solo valuta alla data 16.3.2018, ma fosse anche contabilmente riportata a quel giorno; tanto all'evidente fine di produrre tali documenti in sede di ordinamento settoriale sportivo ed al fine di evitare che la società dallo stesso rappresentata fosse sanzionata dagli Organi di Giustizia Sportiva;

- tali circostanze, inoltre, risultano documentalmente provate anche dalle relazioni di indagine interna all'Istituto di Credito, acquisite agli atti del procedimento in quanto trasmesse alla Procura Federale dalla Procura della Repubblica di Bari, nonché dalla stessa copia della dichiarazione dei movimenti bancari del 16.3.2018 chiesta e ottenuta dal sig. Giancaspro, sequestrata dagli Organi di P.G. nella sede legale della FC Bari 1908 Spa;

- tutte tali azioni e comportamenti non costituivano circostanze note alla Procura Federale al momento della contestazione degli addebiti nell'ambito dei due procedimenti disciplinari che hanno avuto ad oggetto il pagamento degli stessi modelli F24;

- nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1125pf17-18, infatti, al sig. Cosmo Antonio Giancaspro ed alla società dallo stesso rappresentata è stato contestato di non aver corrisposto entro il 16.3.2018 gli emolumenti spettanti ai tesserati, nonché di non aver provveduto entro la medesima data al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS per le mensilità di gennaio e febbraio 2018; nello stesso procedimento, inoltre, è stato anche contestato ai medesimi dirigente e società di aver prodotto in data 16.3.2018 alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione che in maniera non veridica attestava il pagamento dei contributi e delle ritenute IRPEF appena indicati;

- nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1217/2018, invece, al sig. Cosmo Antonio Giancaspro ed alla società dallo stesso rappresentata è stato contestato di non aver consentito alla società di revisione incaricata dalla Co.Vi.So.C. di svolgere attività ispettiva in data 20.4.2018 e di non aver inviato, a fronte di espressa richiesta, all'Organo Federale di Controllo gli estratti conto relativi ai conti correnti intestati alla FC Bari 1908 Spa;

- con ogni evidenza, pertanto, l'attività volta ad ottenere dall'Istituto di Credito il pagamento in data successiva dei modelli F24 in assenza di fondi e con valuta retrodatata al 16.3.2018, nonché le ulteriori azioni dirette all'acquisizione di una dichiarazione da parte dell'Istituto di Credito che attestasse il saldo dei quattro modelli F24 più volte citati alla data del 16.3.2018, e cioè in un momento non rispondente a quello di reale pagamento da parte della società, con disponibilità dei relativi fondi sul conto dedicato, costituiscono condotte diverse e distinte

rispetto a quelle oggetto di contestazione nell'ambito dei due precedenti procedimenti disciplinari innanzi specificati;

- deve evidenziarsi sul punto, peraltro, a maggior riprova di quanto appena esposto, che con ogni evidenza le condotte oggetto di contestazione con il presente provvedimento hanno costituito attività rivolta a cercare di ottenere pagamenti e documenti che consentissero ai deferiti di essere prosciolti nonostante la commissione delle violazioni, peraltro attraverso documenti che non avrebbero riportato la situazione reale dei pagamenti effettuati; le condotte, pertanto, sono ontologicamente distinte rispetto a quelle precedentemente contestate anche perché rivolte all'ottenimento di un ingiusto diverso fine, e cioè non più il tentativo di rappresentare all'Organo di Vigilanza una situazione di regolare adempimento dei propri obblighi, ma quello di fornire ad Organi di Giustizia Sportiva una realtà processuale diversa da quella reale,

hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

a) il Sig. Giancaspro Cosmo Antonio, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Bari 1908 Spa;

b) la Società FC Bari 1908 Spa;

per rispondere

- il sig. Cosmo Antonio Giancaspro della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver richiesto all'istituto bancario presso il quale era in essere il conto corrente dedicato agli adempimenti in ambito federale della Società FC Bari 1908 Spa, ottenendole, le non veridiche attestazioni di pagamento di modelli F24 in data 16/03/2018, producendo poi le stesse all'Organo di Controllo ed agli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

- la FC Bari 1908 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Cosmo Antonio Giancaspro, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di tale società.

L'assenza di memoria difensiva

Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di deferimento non risulta pervenuta nei termini alcuna memoria difensiva, dovendosi così far riferimento solo a quella del 17.1.2019 inoltrata alla Procura Federale dopo la comunicazione dell'avviso di chiusura delle indagini.

Il dibattimento

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, dopo aver depositato, a richiesta, la scheda dalla quale emerge la persistenza dell'affiliazione del sodalizio sportivo, ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione a carico del signor Antonio Cosmo Giancaspro della sanzione di 3 (tre) anni di inibizione e della Società FC Bari 1908 Spa della sanzione dell'ammenda di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00).

Non hanno presenziato i deferiti neppure tramite difensori.

I motivi della decisione

Il deferimento è meritevole di accoglimento risultando pacificamente comprovati i fatti posti a fondamento dello stesso.

Ed invero la condotta posta in essere dal signor Giancaspro, quale legale rappresentante di FC Bari 1908 Spa, coadiuvato dal signor Ricci, socio e cliente privilegiato della BPB (vedasi l'interrogatorio del 3.7.2018) in ragione della sua attività di imprenditore edile e di procacciatore di clientela abbisognosa di mutui in relazione all'acquisto di immobili e dalla compiacenza di alcuni funzionari dell'Istituto di credito al fine di ottenere una documentazione obiettivamente falsa, tesa a rappresentare l'intervenuto pagamento ad opera di FC Bari 1908 Spa di 4 modelli F24 relativi alle ritenute fiscali ed ai contributi previdenziali del bimestre gennaio-febbraio 2018 in data 16.3.2018 (data ultima prevista dall'ordinamento settoriale sportivo per non incorrere in violazioni disciplinari), mentre l'effettivo pagamento degli stessi era avvenuto solo il successivo 6.4.2018 a seguito del reperimento di provvista riversata in pari data sul conto corrente del sodalizio, risulta acclarata per effetto degli atti e documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Bari, relativi al procedimento penale n. 10259/2016 R.G.N.R.

In tale univoca direzione vanno evidenziate:

- le dichiarazioni rese al P.M. dai dipendenti bancari concordi nel sostenere (salvo i distinguo sulle rispettive responsabilità personali) che il signor Giancaspro aveva posto in essere una pressante attività al fine di indurli a pagare i 4 modelli F24, per un importo complessivo di Euro 1.146.986,37= in data 16.3.2018, pur in assenza di fondi sul conto corrente dedicato, peraltro inizialmente senza esito, nonostante l'inserimento nel sistema online della banca delle deleghe di pagamento dei citati modelli F4 nelle date del 16 e del 19 marzo 2018;
- gli stessi hanno anche chiarito l'escamotage applicato dopo il pagamento realmente avvenuto in data 6.4.2018 al fine di far risultare retrodatata l'operazione e la valuta al 16.3.2018, addirittura provocando sanzioni a carico della banca che, profittando della procedura, "*confessava*" una sorta di proprio colpevole ritardo nei versamenti e che avevano poi rilasciato al signor Giancaspro una falsa dichiarazione nella quale facevano risultare l'intervenuto pagamento dei 4 modelli F24 alla data del 16.3.2018 con valuta in pari data (documentazione riversata nel precedente procedimento disciplinare di cui si dirà in quanto inviata a Covisoc);
- la relazione della Guardia di Finanza e la documentazione dell'Agenzia delle Entrate;
- la relazione di indagine dell'auditing interno all'istituto di credito del 24.5.2018 (e l'interrogatorio del rag. Giuseppe Marella) che ha ricostruito i fatti di interesse anche ai fini della falsa attestazione di cui sopra ed allegati i veri movimenti contabili sul conto corrente della società calcistica dai quali emerge la mancanza di provvista alla data del 16.3.2018, le modalità con le quali è stata successivamente reperita (in gran parte con un'apertura di credito a favore di società riferibile al Gruppo Giancaspro e da questa riversata sul conto corrente del sodalizio sportivo), l'effettivo pagamento alla data del 6.4.2018;
- la testimonianza del segretario della Covisoc e dei vari accertamenti dalla stessa eseguiti a carico del sodalizio.

Tutte queste condotte hanno perseguito l'unico scopo di ottenere il proscioglimento dagli addebiti, come desumibile dalla memoria 16.4.2018 depositata nel procedimento disciplinare promosso dalla Procura Federale con deferimento n. 9821/1125pf17-18/GP/blp del 9.4.2018 nel quale si contestava al signor Giancaspro, quale legale rappresentante di FC Bari 1908 Spa la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85, lettera B,

paragrafo VII NOIF per non aver corrisposto entro il 16.3.2018 le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori per il primo bimestre 2018 e per non aver documentato alla Covisoc entro lo stesso termine l'avvenuto pagamento degli stessi nonché di aver violato, in concorso con il signor Palasciano (poi prosciolto), il disposto dell'art. 1 bis, comma 1° CGS e 8, comma 1°, CGS per aver depositato alla Covisoc, in data 16.3.2018, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche risultanti dagli atti trasmessi alla Lega e si contestava alla società sportiva la responsabilità diretta e oggettiva per tali condotte.

Nella predetta memoria si chiede infatti l'archiviazione del procedimento in quanto, alla luce della documentazione versata, i pagamenti contestati sarebbero stati effettivamente disposti il 16.3.2018; la dichiarazione del signor Giancaspro per la quale si attestava l'avvenuto pagamento dei modelli F24 in tale data non potrebbe definirsi falsa nonostante non recasse inizialmente allegati i modelli F24 quietanzati; l'omesso invio della prescritta documentazione alla Covisoc atterrebbe solo alla conferma del regolare adempimento già documentato e deriverebbe da un ritardo imputabile alla banca che non avrebbe posto a disposizione del sodalizio i modelli F24 quietanzati se non in data 6.4.2018, nonostante fossero stati presentati e lavorati in data 16.3.2018.

Tale tentativo di indurre l'Organo giudicante ad un eventuale proscioglimento del signor Giancaspro e della società calcistica non sortiva esito sol perché la Procura Federale, alla riunione del 15.5.2018, depositava al Collegio un documento dell'Agenzia delle Entrate di Bari, ricevuto nel frattempo tramite la Procura delle Repubblica di Bari, che attestava che la banca ricevette i modelli F24 in data 16.3.2018 ma che avesse provveduto al riversamento di dette somme solo il 10.4.2018 e la ragione è poi emersa dopo l'acquisizione dell'estratto conto del sodalizio sportivo dal quale emergeva che alla data del 16.3.2018 non esisteva la provvista per adempiere alla delega di pagamento, procurata solo in data 6.4.2018.

Nell'occasione la Procura Federale, preso atto che tale nuova documentazione contraddiceva la dichiarazione in atti ed i modelli F24 quietanzati alla data del 16.3.2018 depositati dai deferiti, chiedeva la rimessione degli atti ai sensi dell'art. 41, comma 10°, CGS per verificare ulteriori responsabilità, senza che il Collegio si pronunciasse sul punto.

Il procedimento disciplinare si concludeva in primo grado con la delibera di cui al C.U. n. 69/TFN del 25.5.2018 con il quale al signor Giancaspro era irrogata la sanzione di mesi tre di inibizione ed alla società FC Bari 1908 Spa era irrogata la sanzione della penalizzazione di due punti da scontare nella scorsa stagione sportiva, rimasta confermata in appello per effetto della delibera di cui al C.U. n. 124/CFA, Sezioni Unite, del 31.5.2018 che, in un inciso a commento della produzione in giudizio dei 4 modelli F24 con quietanza di pagamento al 16.3.2018 ad opera della banca, precisa *"le cui ragioni di opposizione esulano dal presente giudizio e rimangono comunque qui irrilevanti"*.

Orbene, nella memoria difensiva presentata alla Procura Federale in data 17.1.2019 ad opera del difensori dei deferiti dopo l'avviso di conclusione di indagini del presente procedimento, viene eccepito che il signor Giancaspro, in qualità di legale rappresentante della società sportiva, ora fallita, sarebbe già stato giudicato e condannato per i fatti nuovamente contestati con il

suddetto procedimento disciplinare e sottolinea che quest'ultima iniziativa della Procura Federale si collegherebbe temporalmente al deposito di un ricorso con il quale il Curatore avrebbe convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Bari soggetti quali Coni, Figc, i signori Malagò e Fabbricini in proprio, gli ex calciatori tesserati e l'ex direttore sportivo riportandone le conclusioni, eccependo infine genericamente che gli addebiti sarebbero del tutto insussistenti in fatto.

Orbene, tralasciando la maliziosa frase sulla contestualità dell'iniziativa della Procura Federale e l'iniziativa giudiziaria promossa dal fallimento (la Procura aveva già manifestato con la richiesta di trasmissione degli atti sin dal 15.5.2018 il fine di eventualmente procedere a altro deferimento, giunto solo ora dopo le richieste di proroghe per la difficoltà nell'acquisizione degli atti penali) e sorvolando sulla frase di stile relativa alla difesa nel merito, palesemente infondata per quanto già ampiamente esposto, resta da esaminare l'eccezione del *"ne bis in idem"*.

La Procura Federale, nel procedere al deferimento, ha in proposito sostenuto che le condotte volte ad ottenere dall'Istituto di credito un attestato di pagamento dei modelli F24 in assenza di fondi e con valuta retrodatata al 16.3.2018 nonché quelle dirette all'acquisizione di una dichiarazione dell'Istituto stesso che attestasse il saldo alla data del 16.3.2018 tramite quietanza e cioè in un momento non rispondente a quello dell'effettivo pagamento da parte della società, costituirebbero condotte diverse e distinte rispetto a quelle oggetto di contestazione nell'ambito dei due precedenti procedimenti disciplinari, neppure conosciute alla data del primo deferimento, fra l'altro poste in essere per consentire ai deferiti il proscioglimento dai precedenti addebiti nonostante l'effettiva commissione delle violazioni. Si tratterebbe pertanto di condotte ontologicamente distinte rispetto a quelle contestate in precedenza e per le quali si era già ottenuta condanna *"anche perché rivolte all'ottenimento di un ingiusto diverso fine e cioè non più il tentativo di rappresentare all'Organo di Vigilanza una situazione di regolare adempimento dei propri obblighi, ma quello di fornire ad Organi di Giustizia una realtà processuale diversa da quella reale"*.

Tali affermazioni, riprese dall'atto di deferimento riportato in epigrafe, non solo non hanno trovato alcuna smentita ad opera dei deferiti che in questa sede hanno ritenuto di non difendersi, ma risultano condivisibili e tali da escludere la violazione del principio generale del *ne bis in idem*, certamente immanente anche nell'ordinamento sportivo.

Ed invero l'oggetto dell'odierna incolpazione inerisce fatti e comportamenti nuovi rispetto ai precedenti deferimenti in quanto all'epoca ignoti alla stessa Procura deferente (il tentativo di ottenere il pagamento dei 4 modelli F24 in data 16.3.2018 in assenza di provvista sul conto corrente, le modalità realizzate al fine di procurarsi, tramite funzionari compiacenti, la falsa attestazione del pagamento in tale data ed un falso estratto dei movimenti in conto, l'utilizzo in sede processuale di tali false attestazioni accompagnate da dichiarazioni mendaci) e propone questioni obiettivamente nuove, non in grado di provocare neppure astrattamente alcun conflitto di giudicati.

Non può revocarsi in dubbio che dall'insieme dei documenti probatori acquisiti dal fascicolo dell'indagine penale emerga la grave e reiterata violazione del disposto di cui all'art. 8, commi 1° e 2°, CGS avendo il signor Giancaspro ottenuto e poi prodotto documentazione falsa sia

all'Organo di controllo che a quello giudicante e che abbia contestualmente reso agli stessi dichiarazioni mendaci, non solo al fine di eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, ma soprattutto al fine di indurre in errore gli Organi giudicanti procurandosi il vantaggio di evitare la penalizzazione al sodalizio sportivo che rappresentava, con un comportamento fraudolento di particolare odiosità in quanto destinato anche ad influenzare la stessa regolarità del campionato cui partecipava FC Bari 1908 Spa, teso a ledere in radice i doveri e gli obblighi generali fondanti di lealtà, correttezza e probità dell'ordinamento sportivo. Per queste ragioni si ritiene che debba applicarsi al signor Giancaspro la sanzione dell'inibizione per tre anni, particolarmente afflittiva in proporzione al disvalore delle sue condotte.

La società FC Bari 1908 Spa, che risponde per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1°, CGS dei comportamenti posti in essere dal signor Giancaspro, all'epoca Presidente e legale rappresentante del sodalizio, risulta tutt'ora affiliata alla F.I.G.C., come da risultanza documentale prodotta in udienza dal rappresentante della Procura Federale a specifica richiesta di codesta Commissione. Tale affiliazione, anche in assenza della disputa di alcun campionato, la rende tutt'ora soggetta alla giustizia federale. In assenza dell'attuale svolgimento di attività sportiva e dell'intervenuto fallimento, risulta logica ed equa l'irrogazione di una sanzione solo pecuniaria che viene individuata nell'ammenda di Euro 20.000,00=:

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,
P.Q.M.

delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al signor Antonio Cosmo Giancaspro, l'inibizione di 3 (tre) anni;
- alla Società FC Bari 1908 Spa, l'ammenda di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00).

(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO SCIUTO (Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Latina) - (nota n. 8678/192 pf18-19 MS/vdb del 14.2.2019).

Il deferimento

In data 12 febbraio 2018 la Presidenza della Sezione AIA di Latina segnalava alla Segreteria AIA il comportamento, ritenuto non regolamentare, dell'Arbitro Benemerito dr. Rosario Sciuto, il quale, in occasione di due gare disputate dalla Rappresentativa Allievi Provinciali di Latina, aveva svolto mansioni anche di natura medica, che, in quelle circostanze, non aveva titolo di espletare e che apparivano, pertanto, del tutto indebite.

Il fatto era stato portato a conoscenza di detta Presidenza dai due arbitri, a nome Gianmarco Farina e Tommaso Cifra, che avevano diretto le rispettive gare.

Il 25 marzo 2018 la stessa Presidenza sezionale segnalava alla Segreteria AIA che il giorno prima le era pervenuta una lettera dell'arbitro Farina, che gli riferiva di una telefonata ricevuta dallo Sciuto, di cui ne riportava il testo e che siffatta Presidenza riteneva opportuno trasmettere, visto che presso la Procura Arbitrale, con riferimento ai fatti di cui sopra, risultava aperto un fascicolo riguardante proprio lo Sciuto.

Il 23 aprile 2018 la Procura Arbitrale inviava l'intero incarto alla Procura Federale, la quale, svolte le conseguenziali indagini, con atto datato 14 febbraio 2019 deferiva a questo Tribunale il dr.

Rosario Sciuto, al quale contestava la violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS - FIGC e 1 del Regolamento AIA, *“perché in data 19.3.18 telefonava all’arbitro effettivo Farina della Sezione AIA di Latina, durante il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dalla Procura Nazionale AIA, per chiedergli cosa avesse scritto e da chi gli era stato richiesto, con riferimento alla lettera scritta dallo stesso Farina ed inviata al presidente della sezione AIA e da quest’ultimo poi trasmessa alla Procura Nazionale AIA”* (virgolettato il testo integrale del deferimento).

La memoria difensiva

Il dr. Sciuto ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 24 gennaio 2019, a mezzo della quale, fatto riferimento alla odierna incolpazione, ha ammesso l’esistenza della telefonata, che egli ha definito di durata assai breve, che tuttavia non aveva il fine di influenzare il suo interlocutore. Lo Sciuto ha dedotto di essersi limitato di chiedere al Farina se la lettera fosse stata redatta da lui ovvero se gli fosse stata dettata dal presidente settoriale, senza con questo aver voluto intramettersi nell’indagine, essendo suo diritto sapere come erano andate le cose per difendersi da ciò che riteneva essere stata una grave ingiustizia ai suoi danni. Ha precisato di non aver chiesto al Farina di modificare la lettera, né di fare alcunché in suo favore. Ha concluso affinché venisse disposta l’archiviazione del caso e, nel contempo, che fosse esercitata l’azione investigativa nei confronti del presidente della Sezione AIA di Latina e dei due arbitri Farina e Cifra.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento, in una alla sanzione della inibizione di gg. 60 (sessanta) a carico del deferito.

È altresì comparso il deferito di persona, assistito dall’Avv. Gianluca Ciotti, il quale, a mezzo del proprio difensore, ha eccepito l’incompetenza di questo Tribunale a favore della competenza della Commissione di Disciplina dell’AIA; nel merito, si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito per l’accoglimento delle richieste ivi formulate; il deferito, prendendo la parola, ha aggiunto di non essere mai venuto meno al suo ruolo e di subire l’intento persecutorio della presidenza settoriale dell’AIA, che – a suo dire – era maturata di seguito a precedenti personali frizioni.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È infondata l’eccezione sollevata dal deferito sulla incompetenza di questo Tribunale e sulla competenza della Commissione di Disciplina dell’AIA.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento AIA “gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli organi di giustizia della FIGC per le violazioni delle norme federali” (comma 1 - art. cit.) e “sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell’AIA per la violazione degli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40, commi terzo e quarto, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC” (comma 2 - art. cit.).

Appare pertanto di tutta evidenza che la violazione ascritta allo Sciuto rientra nella fattispecie del comma 1 dell'art. 3 cit., con conseguente piena competenza di questo Tribunale a conoscere e decidere il presente deferimento.

Nel merito, va evidenziato che lo Sciuto non ha smentito l'esistenza della lettera; egli ha voluto sminuirne il contenuto e la finalità.

Tuttavia le espressioni riportate nella lettera a firma dell'arbitro Farina, riferite alla telefonata intercorsa tra lo Sciuto ed il Farina depongono a sfavore della tesi difensiva del deferito.

Alcune di queste espressioni (*"ma tu ha scritto sotto dettatura del presidente?"*; *"che lui ti ha detto no scrivi così correggi fai e dici"*; *"tu sai cosa Cifra abbia scritto?"*; *"chi te lo ha chiesto?"*; *"e ti ha chiamato solo il tuo presidente?"*; *"ma tu non sai chi l'ha chiamato?"*) lasciano chiaramente intendere che lo scopo dello Sciuto, che egli voleva perseguire da una fonte diretta del fatto quale era per l'appunto l'arbitro Farina, era di conoscere i termini di un procedimento che egli sapeva essersi aperto presso la Segreteria dell'AIA e che lo coinvolgeva personalmente e soprattutto di sapere da quali premesse aveva tratto le mosse tale procedimento; era chiaro l'intento dello Sciuto di sollecitare il Farina a dirgli se era stata la presidenza settoriale dell'AIA di Latina ad architettare una sorta di congiura ai suoi danni, come egli riteneva che fosse.

La telefonata dello Sciuto all'arbitro Farina, da costui fedelmente trascritta nella lettera 24.3.2018 inviata alla presidenza della Sezione AIA di Latina, appunto perché finalizzata a sapere di soppiatto cosa stesse accadendo, costituisce violazione del principio di trasparenza ed anche di correttezza, al quale si riferisce l'art. 1 comma 1 Regolamento AIA; tale telefonata, inoltre, costituisce una sorta di pressione dello Sciuto, Arbitro Benemerito, nei confronti del più giovane collega, che viola gli ulteriori principi richiamati dalla suddetta norma al comma 3, che obbliga gli arbitri a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo colleganza e rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti (inciso b), ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, a lealtà, trasparenza e rettitudine (inciso c) ed, infine, a collaborare fattivamente e lealmente con gli organi disciplinari (inciso f).

L'art. 1 bis comma 2 CGS – FIGC, a cui si richiama l'odierno deferimento, è norma regolatrice dell'obbligo di segretezza, che impone a società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività rilevante per l'ordinamento federale, di non dare notizie o informazioni che riguardino fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso; lo Sciuto, attraverso la contestata telefonata, ha esposto il Farina al rischio di eludere siffatto obbligo, che, di contro, lo stesso Farina, nonostante le esplicite sollecitazioni dello Sciuto, risulta abbia in pieno rispettato.

In questo contesto, il deferimento è fondato.

Il complessivo esame dell'intera vicenda, fatto riferimento anche all'origine del caso, che, seppur estraneo all'oggetto specifico del deferimento, non può essere trascurato, induce questo Tribunale a ridimensionare la richiesta sanzionatoria, relegandola in ambito di minore intensità.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al dr. Rosario Sciuto, Arbitro Benemerito, l'inibizione di gg. 20 (venti).

[186] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARILLO LUIGI [all'epoca dei fatti - stagione sportiva 2017/18 - tesserato a titolo temporaneo in qualità di calciatore presso la Società per l'AC Pisa 1909 Srl - (nota n. 8526/1342 pf17-18 GP/AA/mg del 12.2.2019)].

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto,

- letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1342 pf 17.18 aventi ad oggetto "*Comportamento del sig. Carillo Luigi, tesseramento a titolo temporaneo per l'AC Pisa 1909 Srl, il quale con il supporto del Procuratore Sportivo sig. Pisacane Vincenzo, ha interrotto deliberatamente l'esecuzione del contratto di prestazione sportiva con la predetta Società al solo scopo di evitare il verificarsi della condizione che avrebbe determinato il tesseramento definitivo del calciatore. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 1-6-2018 al n.1342 pf 17-18*";

- viste la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata alle parti ed i 29 documenti alla stessa allegati;

- constatato che l'esposto presentato dal sig. Luigi Carillo per asserite condotte illecite ascritte al Presidente ed all'Amministratore Delegato dell'AC Pisa 1909 Srl nel corso dell'incontro del 5.3.2018 alla presenza della squadra era risultato infondato con conseguente archiviazione, previa condivisione del PGS, in data 3.10.2018;

- preso atto che per le condotte realizzate dal signor Vincenzo Pisacane gli atti di indagine erano stati trasmessi alla Commissione Procuratori Sportivi con nota in data 29.9.2018, per l'accertamento di eventuali responsabilità del medesimo;

- considerato che, in tale quadro, la comunicazione di rinuncia all'esposto pervenuta dall'AC Pisa 1909 Srl in data 9.11.2018, non era idonea ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal sig. Luigi Carillo,

hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

"il Sig. Carillo Luigi, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2017/18) tesserato a titolo temporaneo in qualità di calciatore presso la Società per l'AC Pisa 1909 Srl per rispondere della violazione dei principi di probità, correttezza e lealtà di cui all'art. 1bis, comma 1, CGS, nonché dell'art. 10, comma 11, CGS, dell'art. 10.1 dell'Accordo Collettivo tra FIGC e AIC e dell'art. 92, comma 1, NOIF per aver, con il supporto del Procuratore Sportivo sig. Pisacane Vincenzo (per l'accertamento delle cui eventuali responsabilità sono stati, come detto, trasmessi gli atti di indagine alla competente Commissione Procuratori Sportivi), omesso di partecipare con regolarità agli allenamenti, nonché alle gare di campionato della Società di appartenenza, tutto ciò quanto meno amplificando la portata di problemi fisici di ridotta entità e al solo fine di impedire l'avverarsi della condizione ex art.103, comma 3 bis, NOIF (n. 20 presenze in gare di campionato di almeno 45 minuti cadauna), che avrebbe consentito alla Società AC Pisa 1909 Srl di riscattarlo a titolo definitivo dalla Soc. Delfino Pescara 1936 Spa ad un importo prestabilito; condotte poste in essere a seguito ed in conseguenza del mancato conferimento al sig.

Pisacane Vincenzo, da parte della Soc. AC Pisa1909 Srl, di un mandato per il trasferimento del Carillo, nella successiva finestra di mercato, a società di gradimento del calciatore".

La memoria difensiva

Il deferito, tramite il suo difensore, ha fatto pervenire tempestiva memoria difensiva via pec del 4.4.2019, con la quale chiede l'archiviazione del procedimento essendo certificato in maniera inconfutabile la presenza di una seria patologia a carico del suo rappresentato e l'illecito comportamento del sodalizio che pretendeva di farlo curare dal suo massaggiatore, cui allegava l'esposto presentato in data 6.7.2018 alla Procura Federale a sua volta con allegati, 5 certificati medici, copia messaggio whatsapp 5.3.2018, referto R.M. datato 3.4.2018 presso Villa Stuart, rinuncia all'esposto ad opera di AC Pisa 1909 Srl in data 8.11.2018, comunicato stampa della stessa società ed accordo transattivo raggiunto tra le parti il 5.11.2018.

Successivamente il medesimo difensore ha anche trasmesso copia del C.U. n. 014/PS del 13.3.2019 con il quale la Commissione Procuratori Sportivi, vista una dichiarazione in pari data rilasciata dal Presidente della società AC Pisa 1909 Srl circa il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ha dichiarato estinto il procedimento a carico del signor Vincenzo Pisacane, disponendone l'archiviazione.

Il dibattimento

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione a carico del signor Luigi Carillo della sanzione di 6 (sei) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.

Il difensore del deferito ha ampiamente illustrato le ragioni e le richieste, comprese le conclusioni, di cui alla suddetta memoria.

I motivi della decisione

Preliminarmente occorre precisare che tutte le vicende narrate e documentate nella memoria difensiva inerenti la rinuncia all'esposto alla Procura Federale che aveva dato origine all'indagine ad opera del legale rappresentante sodalizio sportivo e la transazione intercorsa tra lo stesso ed il signor Carillo (confermata dal comunicato stampa) non producono alcun effetto nel vigente ordinamento sportivo, non incidendo in alcun modo sull'esercizio del presente procedimento avviato sulla base del deferimento. Infatti ai sensi dell'art. 32 ter CGS l'azione disciplinare spetta in via esclusiva al Procuratore Federale, che la esercita d'ufficio, a prescindere da chi abbia dato notizia del presunto illecito.

Altrettanto irrilevante ai fini della presente decisione è anche la delibera della Commissione Procuratori Sportivi del 13.3.2019 di archiviazione del procedimento a carico del signor Vincenzo Pisacane, procuratore dell'odierno deferito.

Tanto chiarito, il deferimento non è meritevole di accoglimento in quanto sprovvisto di adeguata prova a sostegno degli addebiti.

Ed invero al signor Carillo è contestato, con il supporto del procuratore sportivo sig. Vincenzo Pisacane, di aver rifiutato di partecipare con regolarità agli allenamenti ed alle gare di campionato della Società di appartenenza, tutto ciò quanto meno amplificando la portata di problemi fisici di ridotta entità e al solo fine di impedire l'avverarsi della condizione (disputa di n. 20 presenze in gare di campionato di almeno 45 minuti cadauna) che avrebbe consentito

alla Società AC Pisa 1909 Srl di riscattarlo a titolo definitivo dalla Soc. Delfino Pescara 1936 Spa ad un importo prestabilito (di Euro 150.000,00=) e ciò in conseguenza del mancato conferimento al sig. Vincenzo Pisacane, da parte del sodalizio sportivo, di un mandato esclusivo per il trasferimento dello stesso, nella successiva finestra di mercato, a società di gradimento del calciatore ad un corrispettivo minimo di almeno Euro 500.000,00=.

Senonché agli atti non si rinviene prova convincente né del concorso del deferito in unione al suo procuratore sportivo nel perseguimento del disegno sopra descritto né (e soprattutto) della circostanza che costui abbia volutamente profittato della patologia al fine di esaltarne gli effetti allo scopo di impedire il verificarsi delle condizioni per il suo riscatto.

Quanto al concorso del signor Carillo nel supposto disegno, la Procura Federale invoca tre testimonianze, quelle dei signori Armonia, Giannone e Pazienza. Senonché dall'esame delle stesse emergono elementi contraddittori.

Il signor Armonia, collaboratore della società, sentito in data 1.3.2018, nel riferire della richiesta del signor Pisacane, già nota sin dal 31.1.2018 in quanto rivolta all'amministratore dott. Giovanni Corrado, sulla volontà dello stesso di farsi rilasciare un mandato a vendere, nel caso l'AC Pisa 1909 Srl fosse rimasto nel campionato di Lega Pro, aggiunge che nel colloquio il signor Carillo gli avrebbe detto "*che lui non voleva essere schiavo*" della società e lo invitava a facilitare il rilascio di tale mandato dicendogli che in tal caso avrebbe continuato a giocare regolarmente, chiedendo scusa al "Mister" ed alla squadra. Il signor Giannone, tesserato quale calciatore, ch'ebbe a partecipare al colloquio dell'1.3.2018 con il signor Armonia alla presenza del deferito, nel confermare che il colloquio aveva il fine di chiarire la posizione contrattuale del signor Carillo con l'affidamento al suo procuratore di un mandato a vendere una volta realizzata la condizione del riscatto, aveva promesso che, "*risolti i propri problemi fisici*", avrebbe regolarmente ripreso a giocare (inciso confermato in ben due risposte). A sua volta il signor Pazienza, allenatore del sodalizio, nel riferire di aver ricevuto una telefonata del procuratore sportivo del deferito nella quale gli chiedeva il suo aiuto per convincere gli amministratori della società sportiva a rilasciargli il mandato a vendere del suo rappresentato altrimenti il suo rappresentato non avrebbe raggiunto le 20 gare giocate utili al riscatto, precisava che nel colloquio con il calciatore, quest'ultimo gli offriva la piena disponibilità a giocare, partecipando lo stesso pomeriggio ad una gara infrasettimanale con la Beretti, realizzando una rete ed esultando, anche se il giorno dopo lo avvertiva che accusava forte dolore e che non sarebbe stato in grado di giocare la gara sul giorno dopo con la Lucchese (del 25.2.2018) e che gli avrebbe risposto di restare comunque fuori squadra per non destabilizzare lo spogliatoio fino a quando non avrebbe raggiunto la piena serenità.

In sintesi ben due dei tre testi indicati come decisivi dalla Procura non confermano affatto che il signor Carillo abbia subordinato la ripresa della sua attività sportiva al conferimento del mandato chiesto al suo procuratore, minacciando in difetto di permanere in malattia, rendendo impossibile il riscatto ed anzi precisano che il deferito avrebbe comunque subordinato il suo rientro alla guarigione.

Ma la questione davvero dirimente, destinata ad assorbire anche quella sopra esaminata, attiene all'esistenza o meno in capo al signor Carillo di una patologia grave al punto da impedirgli

di partecipare agli allenamenti ed alle gare di campionato sino al termine dello stesso e quindi di svolgere attività sportiva agonistica.

A tal proposito vi sono pacifiche risultanze derivanti da accertamenti diagnostici e da certificati medici ad opera di sanitari specialistici sulla persona del signor Carillo che depongono in senso affermativo, tali da legittimare e giustificare l'astensione dallo svolgimento delle prestazioni sportive per le necessità di riposo e cure riabilitative per tutto il lasso temporale considerato (da fine febbraio 2018 sino al termine del campionato della scorsa stagione).

Anzitutto il signor Del Sole, massoterapista di AC Pisa 1909 Srl (l'unico a sostenere che a suo parere *"i problemi non erano così gravi da impedire al calciatore di giocare"*), riconosce espressamente nel suo interrogatorio del 20.6.2018 che il signor Carillo durante l'anno aveva accusato qualche disturbo che diagnosticava come "sindrome retto adduttoria" riconoscendo di averlo curato a livello fisioterapeutico e con somministrazione di farmaci antinfiammatori e antidolorifici come da prassi per poter giocare (rendendo credibile quanto riferito dal calciatore sulle somministrazioni di Toradol in via orale nel corso degli spezzoni delle ultime due gare giocate nel febbraio 2018).

In questo quadro il medico sociale dott. Lioci afferma che il signor Carillo manifestò improvvisamente a fine febbraio 2018 un malessere fisico impeditivo della partecipazione alle gare del campionato, pur segnalando che dopo apposita visita lo aveva messo a riposo precauzionale, evidentemente ritenendo plausibile il dolore dichiarato, prescrivendogli un programma di terapie.

Previa autorizzazione a far rientro alla sua abitazione, il signor Carillo faceva pervenire alla società il certificato medico del 3.3.2018 del dott. Ambrosio che avanzava la diagnosi di sindrome retto aduttori bilaterali (pubalgia) prescrivendo riposo per tre settimane con ciclo di tecarterapia e farmaci; il certificato in data 7.3.2018 del dott. Sepe del Centro di Riabilitazione Lars nel quale, ribadita la diagnosi, consigliava la terapia manuale di equilibrio articolare e la terapia clinico strumentale (onde d'urto e tecarterapia) per 20 sedute; certificato medico del 23.3.2018 con il quale il dott. Sepe, dopo visita di controllo, suggeriva di proseguire il trattamento in corso per almeno altre 10 sedute; il referto della R.M. eseguita in data 3.4.2018 a Villa Stuart in Roma che evidenzia in sede metafisaria/per trocanterica destra una alterazione focale riferibile in prima istanza ad un osteoma semplice (tumore benigno), la presenza di alcuni linfonodi superficiali infiammatori nella catena superficiale destra, un'incrementata evidenza delle diramazioni pelviche del plesso ischio-pubico meritevoli, anche in rapporto alla sintomatologia, di rivalutazione mirata neurofisiologica; il certificato in pari data del dott. Riso, specialista fisiatra dei Villa Stuart in Roma che nel riconfermare la diagnosi di sindrome adduttoria e la sospetta irritazione del genito femorale, consigliava di proseguire 5 sedute alla settimana di tecarterapia, laserterapia ad alta potenza, esercizi fisici, stretching selettivo, rinforzo isometrico dei retto addominale e degli adduttori, magneterapia, rieducazione propriocettiva, con l'invito ad evitare ogni attività sportiva sino a nuovo controllo; il certificato 2.5.2018 del medico sociale dott. Lioco che, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio, ribadiva la diagnosi di "sindrome retto adduttoria", segnalava che il paziente era in fase di recupero eseguendo laserterapia, magneterapia e rinforzo muscolare,

persistendo lieve dolorabilità nella regione adduttoria destra e inserzionale del retto, restando a disposizione per proseguire il lavoro di recupero atletico e per quello riabilitativo presso la sua struttura.

Orbene, quest'ultimo certificato, di poco antecedente il termine della stagione sportiva, sia per il quadro storico clinico nel quale si inserisce sia per il soggetto da cui proviene, manifesta *per tabulas* che il signor Carillo, neppure alla data del 2.5.2018, dopo due mesi di riposo e di cure, era in grado di riprendere l'attività fisica e tanto meno le prestazioni agonistiche, essendo ancora affetto dalla patologia diagnosticatagli sin dal 3.3.2018, peraltro poi confermata dalla R.M. del 3.4.2018 e pertanto non può essere accusato di aver simulato la patologia e neppure di averne amplificato gli effetti quale reazione per l'omesso rilascio del mandato esclusivo a venderlo al suo procuratore sportivo.

Peraltro dagli scambi epistolari in atti emerge che il deferito ha sempre puntualmente riferito al sodalizio sportivo per iscritto sullo stato della sua patologia e delle cure cui era sottoposto, inviando i certificati medici citati e sottoponendosi alle visite mediche per le quali è stato convocato (salvo a quella del 3.4.2018 giorno degli accertamenti in Villa Stuart, di cui ha però prontamente riferito e documentato gli esiti).

Pertanto il signor Carillo non risulta che abbia mai violato gli obblighi fondanti dell'ordinamento sportivo né quelli derivanti dagli Accordi Collettivi né infine quelli che incombono sui tesserati ai sensi dell'art. 92, comma 1°, NOIF.

Alla luce delle suddette considerazioni che rendono non accoglibile il deferimento, non può certo stupire che, dopo oltre un mese dall'intervenuta archiviazione, con il parere favorevole del PGS, dell'esposto presentato in data 21.6.2018 dal signor Carillo nei confronti del legale rappresentante della società calcistica, quando pertanto non v'era più neppure l'astratta possibilità di una sorta di scambio fondato sulle reciproche rinunzie ai rispettivi esposti, il Presidente di AC Pisa 1909 Srl abbia comunque presentato in data 8.11.2018 la sua rinuncia all'esposto presentato in data 7 maggio 2018 nei confronti del signor Carillo che conteneva le accuse poi riprese nel deferimento e che tre giorni prima (5.11.2018) le stesse parti abbiano stipulato un accordo transattivo nel quale, sul presupposto di un intervenuto chiarimento delle reciproche posizioni, il sodalizio abbia versato all'ex tesserato la somma di Euro 60.000,00= a titolo di risarcimento del danno di immagine e biologico procurati nel corso del precedente rapporto di lavoro.

Tale rinuncia vale a riconoscere, quanto meno *inter partes*, che la patologia impeditiva della prestazione lavorativa era vera e reale ed anzi aggravata dalle condotte datoriali (dichiarazioni rese alla stampa dal sodalizio sportivo nei confronti dell'ex tesserato dal 5.3.2018 in avanti con accuse, non velate, della natura strumentale della sua malattia, della mancata volontà di sottoporsi agli accertamenti clinici disposti dalla società ecc.).

Il tutto in un periodo temporale successivo al mancato verificarsi della condizione necessaria al riscatto (il mancato raggiungimento della partecipazione a 20 gare di almeno 45' minuti ciascuna) e quindi al rientro del calciatore nella società di appartenenza, alla sua cessione ad altra società ed al successivo prestito e quindi dopo che si sarebbe verificato il presunto disegno illecito destinato a cagionare danno all'AC Pisa 1909 Srl

Pertanto la rinuncia del legale rappresentate del citato sodalizio non può neppure inserirsi in un quadro necessitato di ricomposizione delle liti dovuto alla necessità di ricostruire un rapporto di lavoro collaborativo che sarebbe stato necessario solo qualora si fosse perfezionato il riscatto ed il calciatore fosse passato in proprietà a titolo definitivo in capo a tale società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e per l'effetto proscioglie il signor Luigi Carillo dagli addebiti contestatigli.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino - **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Angelo Venturini - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 11.4.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI LEO VINCENZO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Borussia Policoro), Società ASD BORUSSIA POLICORO - (nota n. 8639/433 pf18-19 GP/AS/sds del 14.2.2019).

Il deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- 1) il sig. Di Leo Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Borussia Policoro, è incorso nella violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 4/B del C.U. n. 1067 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione riguardante il versamento quota di iscrizione per Euro 3.085,65;
- 2) la società ASD Borussia Policoro a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito della segnalazione della CO.VI.SO.D. del 28 maggio 2018.

Il dibattimento

All'udienza dell'11 aprile 2019 è comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Di Leo Vincenzo, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Borussia Policoro, l'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

I motivi della decisione

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto all'adempimento previsto dal punti 4/B del C.U. 22.6.2017 non avendo depositato nel termine ivi previsto la documentazione relativa all'iscrizione al Campionato di Serie A2 Femminile – Stagione Sportiva 2017/2018 della Società ASD Borussia Policoro.

Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.
Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Di Leo Vincenzo, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Borussia Policoro, l'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

(182) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANSERA MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Reggio Femminile), SOCIETÀ ASD FUTSAL REGGIO FEMMINILE - (nota n. 8261/431 pf18-19 GP/AS/sds del 7.2.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
preso atto che le convocazioni per la odierna riunione indirizzate al Sig. Pansera Massimo e ASD Futsal Reggio Femminile sono state restituite non notificate con la dizione per entrambi “sconosciuto”;
rilevato che gli stessi non sono comparsi alla odierna riunione;
tanto premesso,

ORDINA

Alla Procura Federale di voler provvedere a reperire il certificato di residenza del Sig. Pansera Massimo, nonché la visura camerale aggiornata della Società ASD Futsal Reggio Femminile, comprensiva dell'indirizzo PEC, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle presente, consegnando tale documentazione alla segreteria del Tribunale procedente al fine di consentire una nuova convocazione dei deferiti.

Rinvia a nuovo ruolo, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Publicato in Roma il 17 aprile 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina